




VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano 

info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

STM

Sezione Ticino e Moesano

STATUTI



VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano



info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

I. NOME E SEDE Art. 1

Con la designazione Sezione Ticino e Moesano (inseguito STM) si intende la società nei sensi dell'Art. 60 del Codice Civile Svizzero, con sede del segretariato presso l'Associazione Soccorritori Svizzera.

È apolitica e aconfessionale.

La STM è, come Sezione dell'Associazione Soccorritori Svizzera (di seguito ASS/VRS), un'associazione professionale autonoma.

II. SCOPO Art. 2

Il compito della società e quello di rappresentare gli interessi del personale pre-ospedaliero della regione del Canton Ticino e Moesano.

La STM sostiene l'ASS nel suo intento secondo l'Art. 2 a)/c)

Inoltre la STM persegue i seguenti scopi:

- a) Il miglioramento delle relazioni pubbliche e la rappresentanza esterna del personale pre-ospedaliero nel Canton Ticino e Moesano.
- b) Fungere da piattaforma per la comunicazione e lo scambio sociale del personale pre-ospedaliero.
- c) L'associazione non persegue scopi commerciali e non mira ad un profitto.

III. MEZZI Art. 3

La sezione raggiunge i suoi obiettivi attraverso:

- a) Garantire lo status professionale e legale del soccorritore diplomato e del soccorritore ausiliario.
- b) Promuovere la formazione di base, quella di perfezionamento e di quella continua in collaborazione con organizzazioni o istituzioni affini.
- c) Adeguare continuamente l'attività e le competenze del soccorritore diplomato e del soccorritore ausiliario ai cambiamenti della medicina d'urgenza (aggiornamenti)
- d) Promuovere l'interesse pubblico nei confronti del servizio pre-ospedaliero
- e) Istituire commissioni e gruppi di progetto
- f) Attuare una strategia comune (sezioni e ASS/VRS)

IV. ADESIONE Art. 4

Membri per categoria

La STM ha le seguenti categorie di membri:

- Membri attivi
- Membri junior
- Membri passivi
- Membri onorari



VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano



info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

Art. 5

Membri attivi

Una persona può iscriversi come membro attivo al momento in cui soddisfa le seguenti condizioni:

- Soccorritore diplomato HF
- Soccorritore IVR (Interverband für Rettungswesen)
- Soccorritore Ausiliario con titolo Federale
- Personale sanitario con titolo equipollente
- Persone che si occupano professionalmente della formazione o degli interessi professionali del personale pre-ospedaliero

I membri della STM sono automaticamente membri dell'ASS/VRS.

Membri attivi pagano una quota sociale. Hanno il diritto di voto e di nomina.

Art. 6

Membri junior

Studenti che svolgono la formazione di soccorritore diplomato HF / soccorritore Ausiliario con rilascio del titolo Federale. Questo status termina al momento del conseguimento del diploma e dev'essere dimostrato/comunicato annualmente.

I membri della STM sono automaticamente membri dell'ASS/VRS.

Al completamento della formazione, il socio junior riceverà automaticamente lo Status di membro attivo per l'anno successivo.

I membri Junior pagano una quota sociale. Hanno il diritto di voto e di nomina.

Art. 7

Membri passivi

I membri passivi sono tutte persone fisiche e giuridiche che sostengono gli interessi della sezione.

I membri di una sezione sono automaticamente membri dell'ASS/VRS.

Per il passaggio a membro passivo, è necessaria un'informazione scritta alla sede dell'ASS/VRS.

Membri passivi pagano una quota sociale. Un membro passivo non ha diritto di voto ne di nomina.

Art. 8

Membri onorari

Personalità che hanno reso servizi eccezionali nei confronti dell'associazione o per il servizio pre-ospedaliero in generale.

I membri onorari vengono nominati dal comitato, non pagano una quota associativa, hanno il diritto di voto e di nomina.

Art. 9

Inizio e fine di un'iscrizione come membro

a) Adesione

Chiunque desideri aderire all'associazione deve inviare una richiesta scritta all'associazione. Il comitato può rifiutare l'ammissione, motivando tale decisione.

Un richiedente a cui viene respinta l'adesione, ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale annuale.

Il ricorso dev'essere presentato alla sezione entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto mediante lettera raccomandata all'attenzione dell'assemblea generale. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

b) Disdetta

La disdetta dall'associazione può avvenire per la fine dell'anno contrattuale e dev'essere inoltrata per posta o tramite email al più tardi entro un mese dalla fine della scadenza annuale.

Con la disdetta si perdono tutti i diritti, obblighi e pretese.

In ogni caso, i soci dimissionari devono adempiere a tutti gli obblighi finanziari fino alla fine dell'anno corrente.

c) Cambiamento dello Status di membro / categoria di membro

Il cambiamento dello Status di membro / categoria di membro può avvenire per la fine dell'anno contrattuale e dev'essere inoltrata per posta o tramite email al più tardi entro un mese dalla scadenza.

Con il passaggio scadono tutti i diritti e le rivendicazioni della categoria precedente.

In ogni caso il passaggio ad un'altra categoria di membro o di status, comporta l'obbligo a rispettare gli oneri finanziari dovuti fino alla fine dell'anno sociale corrente.

d) Esclusione

Un membro può essere escluso dalla sezione:

- Se danneggia deliberatamente la sezione o se il suo comportamento è in conflitto con lo scopo e gli obiettivi della sezione.
- Se, malgrado i vari richiami, non paga i contributi dovuti.

L'esclusione di un membro viene decisa dai membri di comitato in forma scritta con le dovute motivazioni e giustificazioni.

L'escluso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale.

Il ricorso dev'essere presentato alla sezione entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto mediante lettera raccomandata all'attenzione dell'assemblea generale. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

L'esclusione non svincola dagli obblighi finanziari dovuti fino alla fine dell'anno corrente.



VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano



info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

Art. 10

Protezione dei dati

I dati dei membri possono essere trasmessi per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione. La trasmissione è riservata esclusivamente alle società partner dell'ASS e della STM, alle organizzazioni partner e agli altri membri della sezione. I membri di comitato hanno la facoltà di decidere in casi di richieste straordinarie.

Il destinatario dei dati è tenuto a fornire una garanzia scritta che i dati dei membri sono destinati esclusivamente all'uso definito. Non è loro consentito trasferire i dati su un database o su altri sistemi di indirizzari.

Non è consentito filtrare i dettagli dei contatti (numeri telefonici, indirizzi email) e contattare direttamente via telefono, email i membri della sezione.

Gli indirizzi devono essere eliminati definitivamente dopo il singolo uso e non possono essere trasmessi a terzi.

Ogni membro può contattare l'ufficio dell'ASS/VRS e chiedere che i suoi dati vengano bloccati e che non vengano divulgati a terzi per scopi promozionali.

V. Organi

Art.11

Gli organi della sezione sono:

- a) L'assemblea generale
- b) I membri di comitato

Art. 12

L'assemblea generale è l'organo supremo della sezione ed è composto dai membri della sezione aventi diritto di voto, e che sono presenti e partecipano all'assemblea.

VI. Assemblea generale

Art. 13

L'assemblea generale viene tenuta annualmente ed entro sei mesi dalla fine dell'anno societario.

La data dell'Assemblea generale annuale dev'essere comunicata per In forma scritta entro e non oltre otto settimane prima.

Richieste da parte di membri devono essere presentate in forma scritta al comitato entro e non oltre cinque settimane prima dell'assemblea generale annuale.

La convocazione scritta per l'assemblea generale annuale dev'essere trasmessa non più tardi di tre settimane prima della data prescelta e dev'essere accompagnata dall'ordine del giorno.



VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano



info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

Art. 14

Possono essere convocate assemblee generali straordinarie:

- a) Per decisione del comitato
- b) Su richiesta di 1/5 (un quinto) dei membri attivi

Nel caso del capoverso b) l'assemblea generale straordinaria dev'essere convocata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Per gli inviti si applica per analogia l'Art. 16. Le richieste dei soci devono pervenire ai membri del comitato al più tardi entro due settimane dal ricevimento della convocazione.

Art. 15

L'assemblea generale decide le transazioni che non sono di competenza di altri organi della sezione. In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

- Accettare i rapporti annuali
- Approvare il bilancio annuale e il rapporto del revisore
- Partecipare alle responsabilità decisionali del comitato
- Nominare il Presidente e i membri di comitato
- Approvare le quote sociali, il budget e il programma annuale
- Ulteriori compiti, per legge o tramite statuti, riservati all'assemblea generale

Art. 16

Gli aventi diritto di voto all'assemblea generale sono i membri attivi, junior e i membri onorari secondo l'Art. 4 di questo statuto.

VII. Comitato

Art. 17

Il comitato è composto da un minimo di 5 persone. Ogni servizio ambulanza facente parte della FCTSA è rappresentato da almeno un membro di comitato. Nel caso in cui non vi siano candidati al comitato che rappresentino un servizio, si procederà alla nomina secondo preferenze di voto dell'assemblea generale.

Art. 18

Il mandato dei membri di comitato dura due anni. I membri possono essere rieletti all'assemblea generale.

Art. 19

Il comitato ha i seguenti compiti e poteri:

- Gestire l'associazione
- Rappresentare la sezione verso l'esterno
- Definire l'autorizzazione a firmare, nel caso di transazioni giuridicamente vincolanti viene generalmente utilizzata la firma collettiva a due.
- Preparare e gestire l'assemblea generale annuale
- Organizzare il voto a scrutinio



- Amministrare i beni dell'associazione. I membri di comitato possono, di propria competenza, decidere le singole spese fino a un importo determinato dall'annuale assemblea generale.
- Costituire e/o sciogliere le commissioni, nominare e revocare i membri delegati
- Decidere l'ammissione e l'esclusione dei membri dall'associazione
- Monitorare la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti
- Sviluppare e implementare una strategia in comune con l'ASS/VRS e le altre sezioni
- Ulteriori compiti, delegati ai membri di comitato, dalla legge o dagli statuti

VIII. REVISORI DEI CONTI

Art. 20

La revisione contabile viene affidata all'ASS/VRS per tramite dell'ufficio di revisione professionale da loro nominato.

Art. 21

I revisori effettuano un controllo nei limiti definiti dalla legge.

IX. FINANZE

Art. 22

La STM acquisisce i suoi fondi tramite:

- Quote associative
- Proventi da servizi
- Sponsoring
- Donazioni e lasciti
- Guadagni da manifestazioni

In caso di rivendicazioni risponde esclusivamente il patrimonio della STM.

Viene esclusa una rivalsa nei confronti dei soci.

Art. 23

L'anno sociale e contabile corrisponde all'anno civile.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Modifica dello statuto sociale

La modifica dello statuto richiede la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Art. 25

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione avviene secondo le disposizioni di legge. Lo scioglimento può essere deciso solo in una riunione generale, alla quale è presente almeno la metà di tutti i membri aventi diritto di voto.



VRS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
ASA Association Suisse des Ambulanciers
ASS Associazione Svizzera Soccorritori

Sezione Ticino e Moesano



info.ti@vrs-asa.ch
www.vrs-asa.ch/ti

La risoluzione di scioglimento richiede la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto di voto.

I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione dovranno essere trasferiti ad un istituto/associazione con lo stesso o simile scopo. I beneficiari (enti/istituzioni) vengono decisi dall'assemblea generale su proposta del comitato.

La ripartizione tra i membri è esclusa.

Art. 26

Promulgazione

Questi statuti entrano in vigore dopo l'accettazione all'unanimità da parte dei fondatori dell'associazione in data 30 aprile 2018 e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

30 aprile 2018

Associazione Svizzera Soccorritori
Sezione Ticino e Moesano

Il Presidente

Dario Ongaro